



CITTÀ DI LADISPOLI

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE ENTRATE COMUNALI

(adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446)

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. del

Sommario

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento	4
Art. 2 – Definizione di entrate tributarie	5
Art. 4 - Statuto del contribuente	5
Art. 13 – Diritto di interpello del contribuente	9
Art. 14 - Presentazione dell’istanza di interpello.....	9
CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	11
Art. 15 - Oggetto dell’adesione	11
Art. 16 – Competenza.....	11
Art. 17 – Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione	11
Art. 18 - Attivazione del procedimento	12
Art. 19 - Procedimento ad iniziativa dell’ufficio.....	12
Art. 21 - Svolgimento del contraddittorio	13
Art. 22 - Conclusione del procedimento.....	13
Art. 23 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione	13
Art. 24 - Perfezionamento della definizione.....	14
Art. 27 - Esito negativo del procedimento.....	15
CAPO IV - RECLAMO E MEDIAZIONE	16
Art. 28 – Ambito di applicazione.....	16
Art. 29 – Effetti.....	16
Art. 30 – Trattazione dell’istanza	16
CAPO V - RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI	18
Art. 32 - Oggetto e cause ostative.....	18
Art. 33 - Ravvedimento del contribuente	18
Art. 34 - Esimenti	19
CAPO VI - AUTOTUTELA.....	20
Art. 35 - Esercizio dell’autotutela.....	20
CAPO VII - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	22
Art. 36 - Regole generali per la riscossione.....	22
Art. 37 - Dilazione dei debiti non assolti.....	23
Art. 38 - Disciplina della dilazione per importi iscritti a ruolo	25
Art. 39 - Importi minimi e rimborsi.....	25
Art. 40 - Compensazione.....	25

Art. 42 - Sospensione del versamento	26
Art. 43 - Disposizioni finali.....	27

CAPO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista:
 - dagli articoli 117[1] e 119[2] della Costituzione;
 - dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267[3];
 - dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446[4];
 - dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449[5].
2. Il Regolamento disciplina la riscossione delle entrate, le attività relative alla gestione, all'accertamento, alla liquidazione, al rimborso, al contenzioso e strumenti deflattivi, ai diritti del contribuente ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie del Comune di Ladispoli.
3. La disciplina della singole entrate può essere definita da apposito regolamento. Le disposizioni del presente regolamento integrano quanto stabilito dai provvedimenti previsti per i singoli tributi, ove vigenti. In caso di discordanza fra la disciplina del presente provvedimento, e quella dei regolamenti previsti per le singole entrate, prevale quest'ultima in ossequio al criterio della specificità.

[1] **L'articolo 117, comma 2, della Costituzione** è il seguente:

I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

[2] **L'articolo 119, commi 1 e 2, della Costituzione** è il seguente:

1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

[3] **L'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)** è il seguente: *“Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.”*

[4] **L'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni)** è il seguente: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.”*

[5] **L'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica)** è il seguente:

Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali.

1. Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri

stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nonché la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili.

Art. 2 – Definizione di entrate tributarie

1. Per entrate tributarie si intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con Legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

Art. 3 – Definizione di entrate extra tributarie

1. Costituiscono entrate di natura extra tributaria tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 4 - Statuto del contribuente

1. Nell'ambito dei principi generali di cui al precedente articolo 1, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 212/2000, recante lo "Statuto del Contribuente":
 - chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
 - pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
 - semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
 - rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.
2. Al fine di dare attuazione alle suddette statuizioni in materia tributaria, vengono disciplinati i seguenti istituti:
 - Diritto di interpello;
 - Accertamento con adesione;
 - Reclamo e mediazione;
 - Autotutela;
 - Compensazione;
 - Dilazione di pagamento.

Art. 5 – Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Il Comune determina, entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate, nel rispetto del limite massimo stabilito dalla Legge.
2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, si intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

Art. 6 – Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni con apposito atto deliberativo.

Art. 7 – Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, in relazione a quanto disposto dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in relazione a quanto definito dal vigente Codice dei Contratti pubblici.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

Art. 8 – Il Funzionario responsabile del tributo

1. Con propria Deliberazione, la Giunta comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, nomina quale responsabile, il Funzionario titolare del Servizio Tributi, conferendogli poteri e funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. Con lo stesso provvedimento di designazione del Funzionario responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
3. In particolare il Funzionario Responsabile:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) appone il visto di esecutorietà sui ruoli/sulle liste di carico di riscossione, anche coattiva, delle entrate tributarie e cura la trasmissione degli stessi al concessionario;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) concede, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, il beneficio della rateizzazione dei crediti tributari arretrati;
 - f) cura il contenzioso tributario;
 - g) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - h) esercita ogni altra attività, prevista dalla Legge o dal Regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo.

Art. 9 – Dichiarazioni e denunce

1. Tutte le dichiarazioni e denunce tributarie, salvo i casi in cui è previsto l'uso di modelli ministeriali, devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dall'Ufficio Tributi comunale e devono contenere:

- l'indicazione del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, della relativa residenza o sede legale, del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata, ove possibile;
- i cespiti imponibili e tutti i dati necessari alla loro identificazione;
- ogni altro dato ed elemento previsto obbligatoriamente per disposizione di legge o di regolamento;
- la firma per sottoscrizione.

2. La dichiarazione o denuncia è nulla se manca, o è assolutamente incerta, una delle indicazioni previste al comma 1, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale e all'indirizzo di posta elettronica.

Art. 10 – Attività di verifica e controllo

1. Il Funzionario responsabile del tributo cura, nel rispetto dei termini di prescrizione, il controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente da norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate. L'attività di controllo dei versamenti costituisce atto dovuto.

Art. 11 – Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio Tributi tutti i dati e le informazioni rilevanti al fine di:

- a) potenziare i controlli e favorire la lotta all'evasione;
- b) agevolare il contribuente nell'adempimento degli obblighi tributari.

2. E' garantito all'Ufficio Tributi l'accesso diretto alle banche dati di competenza dei singoli uffici.

3. L'Ufficio Tributi, di concerto con i responsabili degli uffici interessati, stabilisce le modalità operative per l'interscambio dei dati e delle informazioni ed i relativi tempi di attuazione. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il dipendente inadempiente ne risponde in via amministrativa e disciplinare.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a soggetti pubblici o privati che gestiscono i servizi comunali, anche in concessione, in quanto compatibili.

Art. 12 – Rapporti con il contribuente

1. I rapporti tra Ente e contribuente devono essere improntati ai principi della collaborazione e della buona fede, nonché ai principi della semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Il Comune garantisce il servizio di informazione ed assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi alla determinazione dei tributi in autoliquidazione, compilazione di modelli di versamento e di dichiarazione o comunicazione previste dalle disposizioni vigenti, avvalendosi delle modalità organizzative e di comunicazione più efficace.
3. La comunicazione in modalità telematica deve rispettare le norme di certezza della fonte di provenienza della istanza o richiesta e di individuazione del soggetto interessato.

CAPO II – IL DIRITTO DI INTERPELLO

Art. 13 – Diritto di interpello del contribuente

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli articoli 1 e 11 della Legge n. 212/2000 e s.m.i., del D.Lgs. n. 156/2015 e s.m.i. e dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, alle quali si rinvia per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

Art. 14 - Presentazione dell'istanza di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali, e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello; l'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
2. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'Amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente).
3. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 28.
4. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata:
 - a) prima della scadenza dei termini previsti dalla legge, o dai regolamenti comunali, per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto, o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima, senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'Amministrazione per rendere la propria risposta;
 - b) prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
5. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica tramite PEC.

6. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza, e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 15 - Oggetto dell'adesione

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza, e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 449 del 27/12/1997, l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. Per contribuente si intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di imposta, tassa o tributo comunale.
3. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente agli accertamenti dell'ufficio, e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
4. L'istituto dell'accertamento con adesione attribuisce agli uffici accertatori un ampio margine di azione e di proposta per definire, in via amministrativa e in contraddittorio con il contribuente, le pretese tributarie, anche al fine di deflazionare il contenzioso tributario ed anticipare la riscossione delle entrate tributarie.

Art. 16 – Competenza

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

Art. 17 – Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, quindi esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni, né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
5. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Art. 18 - Attivazione del procedimento

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, successivamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, ovvero dell'avvio di procedure ed operazioni di controllo.

Art. 19 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. In presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, il Funzionario responsabile, prima di notificare l'avviso di accertamento, può inviare al contribuente stesso, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, un invito a comparire con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché, del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e pertanto la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà, essendo la stessa in tutti i casi lasciata alla valutazione dell'ufficio tributi.
3. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia, peraltro, aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri, nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento nella pretesa tributaria.

Art. 20 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 218/1997, il contribuente, al quale è stato notificato un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente del presente

Regolamento, può attivare il procedimento di definizione, mediante la presentazione di una istanza di accertamento con adesione in carta libera.

2. L'istanza del contribuente, contenente l'indicazione del recapito anche telefonico, deve essere presentata all'Ufficio Tributi mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite PEC .
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
5. Entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
6. La formulazione dell'invito non comporta alcun obbligo di definizione dell'accertamento da parte dell'Ufficio, che dovrà attentamente valutare, caso per caso, l'idoneità degli elementi forniti dal contribuente a ridimensionare l'accertamento effettuato.
7. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.

Art. 21 - Svolgimento del contraddittorio

1. La fase del contraddittorio con il contribuente assume particolare rilevanza ai fini della completezza dell'intero iter procedimentale dell'accertamento con adesione. Per ciascun incontro viene redatta una sintetica verbalizzazione con la quale sarà dato atto, tra l'altro, della documentazione eventualmente prodotta dal contribuente e delle motivazioni addotte. Nel verbale sarà altresì precisato se il contribuente è rappresentato, presso l'Ufficio, da un procuratore generale o speciale, come previsto dall'art. 63 del D.P.R. n. 600/1973. In tal caso copia della procura sarà acquisita agli atti del procedimento.
2. Nel caso in cui siano necessari più incontri allo scopo di definire l'adesione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.

Art. 22 - Conclusione del procedimento

1. Il procedimento di accertamento con adesione si conclude con la redazione di un atto scritto di definizione, e si perfeziona con il versamento nei modi e nelle forme previste dalla Legge e dai Regolamenti.
2. L'atto di accertamento con adesione viene redatto dall'Ufficio in duplice copia e deve essere sottoscritto dal Funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi, o da un suo delegato, e dal contribuente o da un suo procuratore generale o speciale.

Art. 23 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione

1. Gli elementi essenziali dell'atto di definizione sono i seguenti:

- l'indicazione degli elementi e della motivazione su cui la definizione si fonda; in particolare dovrà essere evidenziato quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto in rettifica dall'Ufficio e quanto definito dal contraddittorio;
- la liquidazione del maggior tributo, interessi e sanzioni dovute in pendenza della definizione;
- le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 24 - Perfezionamento della definizione

1. Ai fini del perfezionamento dell'adesione non è sufficiente la sottoscrizione dell'atto tra le parti interessate in quanto, come espressamente previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 218/1997, la definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto, delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.
2. Entro 10 (dieci) giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire la quietanza dell'avvenuto pagamento.
3. L'Ufficio Tributi, presi in carico i predetti documenti, rilascia l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente.

Art. 25 - Effetti Tributari

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 218/1997, l'accertamento definito con adesione:
 - a) non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente;
 - b) non è modificabile o integrabile da parte dell'Ufficio, tranne che nell'ipotesi tassativamente previste dal comma 4 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 218/1997 in ordine ai presupposti e ai limiti dell'ulteriore attività di accertamento;
 - c) comporta la riduzione di alcune sanzioni.
2. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
3. L'intervenuta definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore attività accertativa nei seguenti casi:
 - definizione riguardante accertamenti parziali;
 - sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del comune alla data medesima.

Art. 26 – Modalità di versamento delle somme dovute

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione deve essere eseguito secondo le modalità indicate all'articolo 24, comma 1 e 2 del presente Regolamento. In caso di mancato pagamento, entro i termini di scadenza, il contribuente perderà i benefici acquisiti.

2. A richiesta dell'interessato le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di:
 - 8 rate trimestrali per importi fino ad Euro 50.000,00;
 - 12 rate trimestrali per importi superiori ad Euro 50.000,00.
3. L'Ufficio, in caso di rateizzazione, richiede il rilascio di una garanzia consistente in fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla Legge.

Art. 27 - Esito negativo del procedimento

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

CAPO IV - RECLAMO E MEDIAZIONE

Art. 28 – Ambito di applicazione

1. L'istituto del reclamo/mediazione si applica alle controversie tributarie dell'ente locale, di valore non superiore al limite previsto dall'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1997 e s.m.i. e relative agli atti oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 19 del predetto decreto.
2. Ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 17-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa. La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione. Pertanto, dalla proposizione dell'impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione.

Art. 29 – Effetti

1. La presentazione del ricorso, che costituisce l'istanza di mediazione, produce i seguenti effetti:
 - interrompe il decorso del termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto;
 - apre una fase amministrativa della durata di 90 (novanta) giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione, nel corso della quale le due parti sono tenute a verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia;
 - sospende la riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo per 90 (novanta) giorni, ferma restando la debenza degli interessi previsti dalla disciplina applicabile al singolo tributo.

Per i termini di impugnazione si deve considerare anche la sospensione feriale, dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno, prevista dalla Legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Art. 30 – Trattazione dell'istanza

1. Il soggetto competente all'esame del reclamo e della proposta di mediazione è, in linea di principio, il Funzionario responsabile del tributo che ha adottato l'atto.
2. Con apposito atto di Giunta può essere individuata una struttura autonoma competente alla valutazione del reclamo e della mediazione, sulla base dell'assetto organizzativo dell'Ente.
3. Il responsabile/la struttura, in relazione alle responsabilità, funzioni e poteri previsti dalla legge, procede:
 - all'accoglimento o rigetto, anche parziale, dei motivi del reclamo e conseguente annullamento totale o parziale della pretesa tributaria;

- alla formulazione di eventuale ipotesi di mediazione da sottoporre al contribuente ed eventuale sottoscrizione degli stessi.
4. In caso di concessione del servizio a uno dei soggetti indicati dall'articolo 52 comma 5, lettera b), del D.Lgs. 446/1997, gli atti tributari emessi in forza della concessione devono essere compatibili con le disposizioni del presente capo ai fini dell'esperimento del reclamo e della mediazione. In tal caso, la competenza della procedura è in capo al soggetto contro cui è stato proposto ricorso. Il concessionario invita l'ufficio competente del Comune a rendere apposito parere quando la questione sollevata verta sull'applicazione di norme legislative e regolamentari.

Art. 31 - Perfezionamento e sanzioni

1. Il perfezionamento dell'accordo di mediazione avviene nel rispetto delle seguenti modalità:
 - con il pagamento, entro 20 (venti) giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dell'importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata (in caso di rateazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. 218/1997);
 - con la sottoscrizione dell'accordo stesso, se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della richiesta di restituzione di somme.
2. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme, la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
3. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% (trentacinque per cento) del minimo previsto dalla Legge.

CAPO V - RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

Art. 32 - Oggetto e cause ostative

1. Il presente Capo disciplina il ravvedimento e le cause esimenti nei tributi locali.
2. Costituisce causa ostantiva al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.
3. Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.

Art. 33 - Ravvedimento del contribuente

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore, o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 (novanta) giorni dall'omissione o dall'errore;
 - c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
 - f) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Art. 34 - Esimenti

1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.
2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

CAPO VI - AUTOTUTELA

Art. 35 - Esercizio dell'autotutela

1. Il Funzionario responsabile del tributo, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo. Il provvedimento di annullamento o di revoca dev'essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.
2. In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunità di coltivare la lite, il Funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco, o suo delegato, per l'eventuale desistenza del contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
3. In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il Funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - d) errore sul presupposto del tributo;
 - e) errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'Ufficio;
 - f) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - g) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - h) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - i) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.
4. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.
5. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del Funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità. Detta sospensione non interrompe i termini per la presentazione del ricorso.

6. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:

- l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
- il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
- vi è pendenza di giudizio;
- il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.

7. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.

8. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

CAPO VII - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 36 - Regole generali per la riscossione

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792-804 della L. n. 160/2019 e s.m.i. e delle misure disciplinate dal titolo II del DPR 602/1973, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto.
2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune;
 - b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i.;
 - c) mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. n. 193/2016 e s.m.i.;
 - d) mediante soggetti ai quali, alla data del 31/12/2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e fino alla scadenza del relativo contratto.
3. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di:
 - a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della L. 160/2019 e s.m.i.;
 - b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14/04/1910, n. 639;
 - c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602.
4. In relazione agli atti di cui al comma 3 lett. a) ed in relazione all'avvenuta presentazione di ricorso, il Funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla natura del creditore e all'entità del credito.
5. Nel caso di riscossione coattiva a mezzo ingiunzione di pagamento di cui al RD 639/1910 sono poste a carico del debitore le spese per la formazione dell'ingiunzione, nonché tutte le spese di procedura secondo l'entità fissata con il D.M. 14 Aprile 2023, o altro successivo decreto ministeriale, in quanto compatibile.
6. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.

CAPO VIII – DILAZIONE, RIMBORSO, ACCOLLO E COMPENSAZIONE

Art. 37 - Dilazione dei debiti non assolti

1. Il Funzionario responsabile, su richiesta motivata dell'interessato in comprovata situazione di temporanea obiettiva difficoltà di ordine economico-finanziario e se trattasi di tributi arretrati, può concedere il pagamento dei medesimi in rate mensili di pari importo, nei limiti seguenti:

IMPORTI	RATE MENSILI MINIMO	RATE MENSILI MASSIMO
Fino ad € 100,00	Nessuna dilazione	
Da € 100,00 ad € 500,00		4
DA € 501,00 ad € 3.000,00	5	12
Da € 3.000,01 ad € 6.000,00	13	24
Da € 6.000,01 ad € 20.000,00	25	36
Oltre € 20.000,00	37	72

2. E' possibile chiedere la rateizzazione anche cumulativa del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede, cumulativamente, la dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione, ed in tal caso la soglia d'importo sarà determinata, distintamente, in funzione degli singoli atti.

3. La domanda di rateizzazione, per somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii., adeguatamente motivata e debitamente documentata, deve essere presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive. Alla domanda deve essere allegato un documento a scelta tra i seguenti:

PERSONE FISICHE/DITTE INDIVIDUALI	PERSONE GIURIDICHE
<ul style="list-style-type: none">• Valutazione delle dichiarazione ISEE• Modello della dichiarazione dei redditi (730)• Certificazione Unica (CU)• Dichiarazione sostitutiva DPR 445/2000 su condizione lavorativa, proprietà mobiliari ed immobiliari	<ul style="list-style-type: none">• Valutazione economico patrimoniale (es. Bilancio)• Situazione finanziaria dell'impresa

La prima rata deve essere versata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di rateizzazione, con applicazione degli interessi al tasso legale vigente decorrenti dal giorno successivo a quello dell'intervenuta esecutività, se dovuti. Sulle rate successive, scadenti l'ultimo giorno di ogni mese, sono calcolati gli interessi al tasso legale vigente dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

4. Il Funzionario responsabile del tributo, previo accertamento dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'istanza emette un proprio motivato provvedimento con cui concede il beneficio della rateizzazione ovvero respinge l'istanza. Nessuna opposizione può essere proposta avverso il diniego motivato di non accoglimento della richiesta.

5. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è invece superiore ad Euro 30.000,00 il riconoscimento del beneficio è comunque subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge che copra l'intero importo comprensivo degli interessi, ed avente la scadenza un anno dopo quella dell'ultima rata così come individuata nel provvedimento di rateazione.

6. La suddetta garanzia deve inderogabilmente contenere tra le clausole contrattuali:

- a) l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- b) l'espressa rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 C. C.;
- c) l'immediata operatività a semplice richiesta del Comune;
- d) la condizione per cui il mancato pagamento del premio non può essere opposto come eccezione di non operatività della garanzia verso il Comune.

7. La rateazione non è in ogni caso consentita:

- quando non sono soddisfatte le condizioni ed i requisiti di cui al comma 1;
- quando sono già iniziate le procedure esecutive;
- quando il richiedente risulta inadempiente o moroso rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni, riferite anche a tributi diversi;
- se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad Euro 100,00.

8. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera, il contribuente decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

9. In caso di comprovato peggioramento della situazione, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del summenzionato comma 8.

10. Le presenti disposizioni non si applicano all'istituto dell'accertamento con adesione per il quale si rimanda al CAPO III "Accertamento con adesione" del presente Regolamento (articoli dal 15 al 22).

Art. 38 - Disciplina della dilazione per importi iscritti a ruolo

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del D.Lgs. 46/1999 e nell'art. 19 del DPR 602/1973, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti a ruolo coattivo deve essere presentata all'Agente della riscossione competente per ambito, che agirà secondo le disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 39 - Importi minimi e rimborsi

1. Il rimborso di un tributo, o di altra entrata versata e risultata non dovuta, è disposta dal Responsabile del Servizio su richiesta del cittadino o d'ufficio.
2. Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 10,00. Analogamente non si procede all'emissione di provvedimento, anche coattivo, se l'importo del credito riferito a ciascun periodo d'imposta e ad un medesimo tributo, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, è inferiore ad Euro 30,00.

Art. 40 - Compensazione

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente, deve presentare, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione (istanza di compensazione) contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.

4. Il Funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

Art. 41 - Interessi

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento, ovvero di dilazione di pagamento, si applicano gli interessi al tasso legale, incrementato di due punti percentuali, con maturazione giorno per giorno, dalla data in cui gli interessi diventano esigibili.

Art. 42 - Sospensione del versamento

1. Con Deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di Leggi o di altri Regolamenti vigenti.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento deve considerarsi abrogato il precedente “Regolamento generale delle Entrate” approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 18/06/2020, e tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente provvedimento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore in data 1 gennaio 2024.